



COMUNE DI CERTALDO

Città Metropolitana di Firenze

URBANISTICA ED EDILIZIA

ORDINANZA

N. 22 DEL 18/05/2020

Oggetto: LIBERALIZZAZIONE ORARI ATTIVITA' DI ACCONCIATORE, ESTETISTA, TATUAGGIO E PIERCING. ABROGAZIONE ORDINANZA N. 77/2008 DEL 12/06/2008.

IL SINDACO

IL SINDACO

Considerato il periodo di emergenza sanitaria connessa alla pandemia da SARS-CoV-2, che ha portato all'adozione di importanti azioni contenitive richiedendo, tra l'altro, la sospensione temporanea di numerose attività produttive, tra cui quelle legate al settore di cura della persona;

Preso atto che il livello di rischio integrato medio-alto valutato dall'INAIL per le suddette attività rende necessaria una rimodulazione graduale e progressiva delle misure di contenimento del contagio, che tenga in considerazione le specificità e le modalità di organizzazione del lavoro, nonché le particolari criticità di gestione del rischio in tale settore, al fine di garantire la tutela della salute del personale addetto e dell'utenza;

Ritenuto opportuno prevedere la liberalizzazione dei giorni e degli orari per l'esercizio delle attività di acconciatore, estetista, tatuaggio e piercing, al fine di garantire un arco temporale più esteso per accedere ai servizi dopo il lungo periodo di chiusura, in considerazione del fatto che le misure di contenimento in molti casi determineranno necessariamente una riduzione del numero dei trattamenti da poter effettuare contemporaneamente;

Considerato che la liberalizzazione dei giorni e degli orari possa consentire una più agevole turnazione tra i lavoratori, riducendo la presenza in contemporanea di soggetti nello stesso ambiente, e possa soddisfare le richieste dell'utenza;

Visto il DPCM 17/05/2020 e i suoi allegati;

Vista l'ordinanza del Presidente della Regione Toscana n. 57 del 17/5/2020, con la quale viene recepito il calendario delle riapertura delle attività economiche previste dal DPCM 17/05/2020 e delle relative linee guida;

Viste la legge 17/08/2005, n. 174 e la legge RT 03/06/2013 n. 29 che disciplinano l'esercizio dell'attività di acconciatore;

Vista la legge RT 31/05/2004, n. 28 e il suo regolamento di attuazione DPGR n. 47/R del 02/10/2007, che disciplinano le attività di estetista, tatuaggio e piercing;

Richiamato il vigente regolamento comunale per le attività di acconciatore ed estetista approvato con Deliberazione C.C. n. 151 del 30/10/1991 e s.m.i.;

Viste le norme di liberalizzazione del D.L. 7/2007, convertito in legge, con modificazioni, dall' art. 1, comma 1, L. 02/04/2007, n. 40 e la relativa soppressione dell'obbligo di chiusura infrasettimanale;

Visti gli artt. 11 e. 12 del D. Lgs. 26 marzo 2010, n. 59 che sanciscono il principio secondo cui l'accesso e l'esercizio delle attività di servizi costituiscono espressione della libertà di iniziativa economica e non possono essere sottoposti a limitazioni non giustificate o discriminatorie, mentre limitazioni possono essere previste esclusivamente nei casi in cui sussistano motivi imperativi di interesse generale;

Vista la sentenza del Consiglio di Stato, sez. II, 27 luglio 2018, n. 2065, che si è pronunciato sulla legittimità dell'ordinanza sindacale che liberalizza gli orari e i turni di chiusura delle attività di acconciatori ed estetisti in quanto, *in assenza di limitazioni imposte dal legislatore nazionale o regionale, l'art. 50, comma 7, t.u. 18 agosto 2000, n. 267 ne attribuisce il relativo potere al Sindaco, non ravvisando differenze sostanziali di contenuto nella legislazione comunitaria e nazionale susseguitasi a far data dal d.l. 4 luglio 2006 n. 223, dalla direttiva 2006/123/CE, cosiddetta Bolkestein e relativa legge di recepimento (d.lgs. 26 marzo 2010, n. 59)*;

Richiamata l'ordinanza sindacale n. 77 del 12/06/2008 riguardante gli orari delle attività di acconciatore, estetista, tatuaggio e piercing;

Considerato che tale ordinanza prevede un regime di orari e giorni di apertura delle attività di acconciatore, estetista, tatuaggio e piercing divenute incompatibili in relazione alle sopravvenute norme di liberalizzazione;

Visto l'art. 50 comma 7 del D. Lgs. n. 267/2000 - Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali - che attribuisce al Sindaco una generale competenza in materia di orari di determinate attività al fine di favorire il miglior contemperamento degli interessi di utenti, servizi pubblici e delle attività commerciali;

ORDINA

- 1) l'abrogazione dell'ordinanza sindacale n. 77/2008 del 12/06/2008;
- 2) di dare atto della liberalizzazione degli orari e dei giorni di apertura delle attività di acconciatore, estetista e di tatuaggio e piercing, nel rispetto comunque di quanto previsto nei relativi CCNL del personale dipendente in materia di orari e giorni lavorativi;
- 3) ciascun titolare/legale rappresentante di impresa esercente l'attività di acconciatore, estetista, tatuaggio e piercing deve rendere noto al pubblico l'orario di effettiva apertura e chiusura del proprio esercizio mediante appositi cartelli o altri mezzi visibili dall'esterno;
- 4) la presente ordinanza entra immediatamente in vigore.

Certaldo, li 18/05/2020

Cucini Giacomo / Arubapec S.p.a.

